



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL GIUDICE DI PACE DI FORNOVO DI TARO

N. 49/11 SENT.N. 34/C/11 R.G.N. 253/11 Cron.

nella persona dell'Avv. B. Reggi ha pronunciato dando lettura del dispositivo  
 in udienza la seguente

G. DI P.

AVV. REGGI

## SENTENZA

Nella causa di opposizione a sanzione amministrativa promossa da :

OGGETTO:

legge

689/81

OPPONENTECONTRO

COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI in persona del Sindaco p.t.;

OPPOSTO

Causa iscritta al N. 34/C/11 R.G. e decisa all'udienza del 24/5/11 sulle seguenti  
 conclusioni:

**Conclusioni dell'opponente:** "Chiedo che il Giudice di Pace: - Voglia  
 disporre la nullità del provvedimento impugnato in tutte le sue parti; - Voglia  
 dichiarare l'illegittimità del verbale; - Che in subordine la sanzione venga  
 riportata all'art. 79 cioè 80 euro; - Che mi venga in ogni caso riconosciuta la  
 sospensione del pagamento".

**Conclusioni dell'opposto :** "Si chiede il respingimento dell'opposizione"

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 12/4/11 \_\_\_\_\_ proponeva  
 opposizione avverso il verbale di accertamento n. 214 del 2/04/11 emesso dalla  
 PM del Comune di Varano de' Melegari in cui veniva contestata la violazione

prevista e punita dall'art.78/3-4 comma del C.d.S. per avere circolato con il veicolo Yamaha tg \_\_\_\_\_ con lo scarico alterato nelle caratteristiche costruttive e funzionali; in particolare veniva accertato il taglio del fondo di un db-killer come da foto in atti. Il ricorrente deduceva di avere acquistato gli scarichi di seconda mano e di non sapere che uno era tagliato. All'udienza del 19/4/11 compariva il solo ricorrente personalmente; per la PA nessuno era presente pur risultando costituito con memoria 15/4/11 in cui ribadiva la fondatezza dell'accertamento e la legittima elevazione del verbale opposto. A tale udienza il giudice accoglieva l'istanza di sospensione della esecutività del verbale opposto stante la sussistenza dei requisiti di legge (fumus e periculum). Alla successiva udienza di trattazione del 24/5/11, presenti il ricorrente personalmente e l'Ass. di PM di Varano de' Melegari \_\_\_\_\_ il Giudice, previa discussione orale, sulle conclusioni rassegnate di cui in epigrafe, pronunciava sentenza di rigetto dell'opposizione, dando lettura del dispositivo in udienza ex lege.

La presente opposizione non ha infatti pregio per le ragioni di seguito esposte. \_\_\_\_\_ ha accertato che il veicolo condotto e di proprietà dell'opponente circolava senza essere conforme alle caratteristiche costruttive e funzionali; in particolare, veniva accertato che lo scarico originale era stato sostituito con uno scarico in cui era stato estratto (tagliato) il tappo finale, denominato "db-killer", rimanendo così completamente aperto.

Osserva il giudicante che pur essendo consentito sostituire lo scarico con altro omologato nel rispetto del CdS, la mancanza del predetto dispositivo "db-killer" fa perdere l'omologazione. Pertanto, la circolazione del veicolo con uno scarico in cui difetta il "db-killer" integra tutti gli estremi della fattispecie contravvenzionale contestata, prevista e punita dall'art. 78/3-4 comma CdS. (circolazione di veicolo con modifica delle caratteristiche costruttive e

funzionali)

Osserva, peraltro, il giudice che nel merito, dunque, la piena efficacia e validità della contestazione si realizza con l'accertamento diretto da parte dell'operatore addetto al controllo che, in quanto pubblico ufficiale, nell'esercizio delle proprie funzioni, realizza attestazioni della cui veridicità è ammesso dubitare solo in presenza di specifiche azioni rivolte a contrastare la fede privilegiata che assiste l'atto redatto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni (art.2700 c.c.).

L'atto pubblico/verbale costituisce prova legale della rispondenza a verità del suo contenuto fino a querela di falso. Tale tutela giudiziaria non risulta peraltro essere stata promossa dal ricorrente che comunque non ha contestato la circostanza di circolare con uno scarico che difettava del dispositivo "db-killer".

Da ultimo, preme sottolineare che agli atti vi sono riproduzioni fotografiche in copia scattate dallo stesso Pubblico Ufficiale attestanti lo stato in cui versava lo scarico del veicolo oggetto di controllo e sanzionato.

Alla luce delle risultanze processuali, l'operato dell'agente accertatore


si riscontra pienamente legittimo e corretto ed infondate le doglianze dell'opponente. La sanzione pecuniaria, stante il comportamento processuale corretto del ricorrente, viene contenuta nella misura originaria. Spese compensate per giusti motivi.

P.Q.M.

il Giudice di Pace, nella causa di opposizione a sanzione amministrativa N. 34/C/11 RG promossa da \_\_\_\_\_ contro COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione, così decide: RIGETTA il ricorso e per l'effetto conferma il verbale opposto. Determina l'importo della

sanzione pecuniaria nella misura originaria. Invita la PA ad accogliere l'istanza di rateizzazione della predetta sanzione. Spese compensate.

Fornovo di Taro, 24/5/11



IL GIUDICE DI PACE

(Avv. E. Reggi)

Depositato in cancelleria

il 24 MAG. 2011

IL CANCELLIERE B3

Rita Cristofori